

DL “AMBIENTE” (n. 153 del 15 Ottobre 2024)

OSSERVAZIONI

AREA TECNICA

Sommario

Proposte di modifiche e/o integrazioni al DL n. 153/2024.....	2
Art. 1, c.1., lett. g) – “Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali”	2
Osservazioni	2
Proposta	2
Motivazioni	2
Art. 4, c.2, lett.a) – “Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare”	3
Osservazioni	3
Proposta	3
Motivazione	3
Art. 4 - “Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare”	4
Osservazioni	4
Proposta	4
Motivazioni	4
Art. 5 – “Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali”	5
Premesse	5
Proposta	6
Motivazioni	6

Proposte di modifiche e/o integrazioni al DL n. 153/2024

Art. 1, c.1., lett. g) – “Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali”

In merito all'intervento dell'esecutivo sull'art.1, c. 1, lett. g), che modifica il comma 5 dell'art 29 sexies del D.Lgs 152/2006, si segnala la seguente:

5. L'autorità competente «il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» rilascia l'autorizzazione integrata ambientale osservando quanto specificato nell'articolo 29-bis, commi 1, 2 e 3. In mancanza delle conclusioni sulle BAT l'autorità competente «il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» rilascia comunque l'autorizzazione integrata ambientale secondo quanto indicato al comma 5-ter, tenendo conto di quanto previsto nell'Allegato XI alla Parte Seconda.

Con esso, come si desume dal tenore letterale del comma, è ora “Il competente direttore generale” del MASE che rilascia l'autorizzazione integrata ambientale.

Osservazioni

Si osserva, in merito, quanto di seguito.

Innanzitutto, nella relazione illustrativa, il MASE ha sottolineato come la ragione alla base dell'intervento non era di intervenire sulle competenze regionali, ma piuttosto togliere al Ministro la competenza di firmare le AIA statali, spostandola in capo al Responsabile del procedimento (DG MASE) come in un ordinario procedimento amministrativo: in buona sostanza, il Dicastero ha quindi riconosciuto che la norma è sbagliata (e inefficace anche ai loro fini), e che, al più tardi in sede di recepimento, sarà riformulata in maniera più consona alle loro finalità.

Proposta

Si propone la soppressione della modifica, o una sua riformulazione che non incida sull'iter delle AIA regionali.

Motivazioni

Cosa avverrebbe sul piano formale

Secondo un'interpretazione letterale, e limitata al comma, prevederebbe che al termine della procedura regionale l'atto fosse inviato al DG MASE per la firma.

Allo stesso tempo, l'ambito applicativo del nuovo comma andrebbe comunque individuato tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7, commi 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 152/2006.

Dalla lettura combinata e sistematica, ne deriverebbe che la nuova disposizione:

- individui (modificandola) solo l'Autorità competente per i procedimenti di Aia statale;
- non si riferisca all'Autorità competente dei procedimenti di Aia regionali che continuano ad essere indicati, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 7 del medesimo d.lgs. n. 152/2006, dalla legge regionale (in Emilia-Romagna L.R.13/2015 e LR 21/2004).

Cosa avverrebbe sul piano sostanziale

La modifica, già operativa, sta già creando problemi su procedimenti in corso di RIESAME e modifiche di AIA, procedimenti già avviati ovviamente da Autorità competenti diverse da DG del MASE.

Stanno pervenendo alle nostre Aziende rinvii, sul punto, al prossimo anno, per capire – ragionevolmente - di chi sia realmente la competenza di rilasci dell'atto.

Art. 4, c.2, lett.a) – “Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare”

Osservazioni

Il DL prescrive una modificazione della normativa di cui al Testo Unico Ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), ed in particolare all'art. 212, per cui si prevede, dopo il comma 16, l'inserimento del seguente:

“16-bis. Il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per l'impresa medesima a condizione che abbia svolto il ruolo di responsabile tecnico presso la stessa per almeno cinque anni consecutivi.”

Proposta

Si richiede che il suddetto comma venga così modificato:

“16-bis. Il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per l'impresa medesima a condizione che, alternativamente, abbia mantenuto, per cinque anni consecutivi, suddetta rappresentanza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio dei rifiuti; bonifica dei siti; bonifica dei beni contaminati da amianto), oppure, nel medesimo periodo, abbia svolto il ruolo di responsabile tecnico presso la stessa.”

Motivazione

Si ravvisa un limite laddove la norma preveda che, da un lato, il legale rappresentante di un'impresa debba esserlo da almeno 5 anni consecutivi, e, dall'altro, egli, per lo stesso arco temporale, debba aver assunto la qualifica di responsabile tecnico di gestione dei rifiuti (RT).

Con tale modifica, in tal modo, verrebbe eliminato l'obbligo di esternalizzazione, che oggi comporta elevati costi (Confindustria stima esso sia pari a 200.000 euro/anno), impegnati senza effetti sostanziali per l'ambiente e di esonero di responsabilità per le imprese.

Art. 4 - "Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare"

Osservazioni

Il DL non prescrive alcuna modificazione della normativa di cui al DM n. 120/2014, in tema di nomina dei componenti delle sezioni regionali e provinciali.

Proposta

Si propone, all'articolo 4, di inserire un ulteriore comma, il n.4, che reca:

"5. Al Decreto Ministeriale n. 120/2014, art. 4, c.1, sono apportate le seguenti modificazioni:

"1. Ogni sezione regionale e provinciale è istituita dal Presidente dell'Albo Gestori Nazionale con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ed è così composta:

a) dal presidente nominato dal Presidente dell'Albo Gestori, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale su proposta dalla giunta regionale o dalla giunta provinciale della provincia autonoma con funzioni di vicepresidente;

c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale su proposta dall'unione regionale delle province o dalla giunta provinciale della provincia autonoma;

d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica scelto, di norma, tra il personale in servizio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale."

Motivazioni

Si ritiene opportuno inserire la modifica appena sopra descritta, al Decreto Ministeriale n. 120, art. 4, c.1, laddove esso reca:

1. Ogni sezione regionale e provinciale è istituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è così composta:

a) dal presidente della camera di commercio o da un membro del consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di presidente;

b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dalla giunta regionale o dalla giunta provinciale della provincia autonoma, con funzioni di vicepresidente;

c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dall'unione regionale delle province o dalla giunta provinciale della provincia autonoma;

d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare scelto, di norma, tra il personale in servizio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

ovvero dove viene chiarito che le nomine delle sezioni Regionali e Provinciali debbano essere effettuate dal Presidente dell'Albo Nazionale gestori ambientali, su proposta delle varie amministrazioni, entro 30 giorni, poiché si ritiene opportuno che il presidente territoriale debba essere indicato dal Presidente dell'Albo di concerto con il MASE, e così i componenti delle sezioni regionali e provinciali, poiché deve essere garantita la piena funzionalità delle sezioni stesse e soprattutto creata una uniformità operativa indipendente sul territorio nazionale.

Art. 5 – “Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell’ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali”

Richiesta di modifica relativa all’introduzione nell’allegato L quinquies della IV Parte del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. la voce 20 bis “Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato”.

Premesse

Il D.Lgs. 116/2020, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852, ed entrato in vigore in data 26 settembre 2020, è intervenuto a modificare la disciplina in materia ambientale, fornendo tra le altre cose, definizioni diverse di rifiuto urbano rispetto a quelle stabilite nel D.Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente).

Tali modifiche legislative portarono con sé significative conseguenze in merito alla possibilità per i Comuni di mantenere le disposizioni regolamentari in ambito di assimilazione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche ed alle problematiche in merito alla tassazione nell’anno in corso e con riferimento alle annualità successive.

È doveroso precisare fin d’ora che le modifiche alla disciplina ambientale hanno avuto decorrenza dal 1° gennaio 2021, termine individuato dall’art. 6 co. 5 D.Lgs. 116/2020 allo scopo di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti di procedere con il graduale adeguamento operativo delle attività rispetto la definizione di rifiuto urbano ed all’amministrazione comunale la continuità della tassazione nell’anno già in corso (n.d.r. 2020) ispirata ai medesimi criteri e principi già applicati negli scorsi anni, senza necessità di operare ricalcoli o variazioni rispetto a quanto quantificato per ciascuna utenza ad inizio anno, ad es. negli avvisi di pagamento predisposti.

In data 14/05/2021 il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato con nota prot. 51657 i chiarimenti interpretativi ed applicativi del DLgs 116/2020 anche in merito ai residui della manutenzione del verde distinguendo il campo di applicazione dei disposti artt. 184-bis (sottoprodotti), 185 (esclusione dal campo dei rifiuti) e 183 c. 1 lett. b-ter punto 5 (verde come rifiuto) del DLgs 152/2006. In quest’ultima eccezione sono state distinte tre ipotesi, ovvero quando devono essere qualificati come rifiuti urbani, quando come rifiuti speciali e quando come rifiuti urbani se prodotti da un’attività di manutenzione del verde privato “fai da te” posta in essere da privati, ergo utenze domestiche.

Successivamente è seguita la risposta della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea del 26/04/2024 alla lettera n. 0031612 del 20/02/2024 inviata dal Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito MASE) con la quale veniva chiesto ai servizi della Commissione di fornire indicazioni sulla gestione dei residui della manutenzione del verde pubblico e privato e nella quale è stata fornita l’interpretazione (non vincolante e con riserva dell’interpretazione della Corte di Giustizia) e secondo la quale l’attività di manutenzione del verde non può essere considerata un “processo di produzione”, in quanto il suo obiettivo non è la fabbricazione di un prodotto. Conseguentemente viene meno la casistica sopra menzionata e relativa alla produzione di “sottoprodotto” ex art. 184-bis.

Per altri aspetti, anche l’eccezione relativa all’art. 185 del D.Lgs. 152/2006, ovvero all’esclusione dal campo dei rifiuti, è venuta meno, in quanto non costituiscono rifiuti soltanto quelli che derivano da buone pratiche colturali posti in essere da imprese agricole e/o forestali (e non di giardinaggio), costituiti da paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, sempreché siano riutilizzati in agricoltura e in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi.

Atteso pertanto che, gli operatori del settore, tramite le associazioni di categoria, hanno espresso la necessità della definizione di criteri ed indirizzi chiari per la gestione dei residui derivanti dalla loro attività, quali sfalci e potature, in data 17/10/2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie

Generale n. 244/2024 il DL n. 153/2024, il quale tra altre disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico all'art. 4 c. 2 lett. b, ha inserito all'allegato L quinquies il n. «20-bis. Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.»

Proposta

Si ritiene necessario abrogare l'inclusione di tale attività all'interno dell'allegato L-Quinquies.

Motivazioni

La suddetta integrazione all'allegato L quinquies della parte IV del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. ha delle ricadute sia gestionali che economiche sulla pubblica amministrazione ed impresa privata.

In particolare, si segnala che:

- l'introduzione della parola "pubblico" si ritenga una forzatura, probabilmente a sostegno di quella successiva del "privato", in quanto all'art. 183 c. 1 lett. b-ter, punto 5, sono già classificati ope legis come urbani "i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, ..." e pertanto non si comprende la sua "ripetizione";
- l'introduzione della parola "privato" non seguita da alcuno ulteriore chiarimento, stabilisce per forza di legge che tutti i rifiuti prodotti dall'attività di impresa privata, sia esercitata presso utenza domestica che non domestica, siano rifiuto urbano. Conseguentemente, l'impresa privata debitamente iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla categoria 2 bis "produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" può conferire tali rifiuti al Centro di Raccolta comunale.

L'assenza di chiarimenti pone molteplici problematiche, quali:

1. la motivazione esposta dal Consiglio dei Ministri nella Relazione Illustrativa presentata al Presidente della Repubblica ai fini di sottoscrizione del Decreto Legislativo in questione, per cui le imprese del verde si trovino a dover "provvedere, o per proprio conto o tramite terzi, alla loro gestione (avvio a recupero o smaltimento) con non poche difficoltà, non essendo diffusa capillarmente sul territorio una rete di impianti di recupero o smaltimento" non trova fondamento, in quanto la stessa difficoltà l'avrebbero anche gli stessi gestori pubblici. Pure l'ulteriore motivo, quale "... agevolare le imprese che lavorano in tale ambito al fine di potenziare il recupero di detta categoria di rifiuti considerata la difficoltà del conferimento in impianti logisticamente favorevoli e quindi a costi sostenibili" non trova fondamento, in quanto l'art. 193 c. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. consente a chi produce rifiuti da attività di manutenzione in quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove viene svolta l'attività, a trasportarli alla propria sede dove vi è allestito un deposito temporaneo di rifiuti prima della raccolta e pertanto organizzare un asporto logisticamente sostenibile;
2. tale disposizione crea una distorsione del mercato interno in quanto potrebbe provocare da un lato la richiesta di pari trattamento anche da parte di altre categorie produttive (es. termoidraulici) e dall'altra rappresenta una distorsione di trattamento tra le imprese private ed il gestore pubblico. Sul mercato esterno invece, tale disposizione viola il principio della concorrenza che costituisce elemento essenziale dell'integrazione europea, incidendo sulla parità di competizione sui mercati di tutti gli Stati membri, con il rischio potenziale di incorrere nella procedura di un'ulteriore infrazione comunitaria;
3. il Centro di Raccolta deve accettare i suddetti rifiuti in base alla sede legale e/o operativa dell'impresa privata generatrice senza distinzione del territorio in cui sono stati prodotti, trovandosi a dover ricevere anche rifiuti provenienti da altri comuni

4. l'amministrazione comunale del relativo Centro di Raccolta si troverebbe una sovrapproduzione di tale rifiuto che per contro, altri comuni si troverebbero sottratti alle loro competenze territoriali;
5. il servizio pubblico non è strutturato per assorbire questi volumi di rifiuto, basti pensare che molti comuni sono sprovvisti di un Centro di Raccolta o se in disponibilità, l'area è perimetralmente limitata;
6. non avendo come in precedenza una decorrenza di entrata in vigore del nuovo disposto a successivo anno "contabile", genera potenzialmente scompensi rilevanti nella disciplina della TARI a cui le rispettive amministrazioni sono soggette, con la necessità di operare ricalcoli o variazioni rispetto a quanto quantificato per ciascuna utenza ad inizio anno, ad es. negli avvisi di pagamento predisposti;
7. l'utenza TARI di detto territorio comunale si troverebbe assoggettata alla copertura dei costi gestionali e di trattamento di competenza extraterritoriale; gli impianti di recupero o smaltimento autorizzati a ricevere da circuito privato rischiano un danno economico non indifferente.

Per quanto sopra esposto, si esorta a non convertire in legge detta integrazione al Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.